

# **DISCIPLINARE**

## **PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE**

---

### **PER L'ANNO SPORTIVO 2024/2025**

#### **ART. 1 – PROGRAMMAZIONE UTILIZZO SPAZI**

La programmazione per l'utilizzo degli spazi presso le palestre comunali è approvata annualmente dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa comunicata al concessionario al termine dell'istruttoria.

Tutte le variazioni nella programmazione iniziale che dovessero rendersi necessarie in corso d'anno sono comunicate dal Comune di Prato al concessionario, che si impegna a sua volta a comunicare all'A.C. eventuali accordi sopraggiunti nella programmazione licenziata.

La palestra, i locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Limitazioni all'uso delle palestre e/o dei locali a servizio delle stesse (es. spogliatoi) derivanti dall'applicazione di normativa nazionale e regionale, di provvedimenti dell'AC, di disposizioni CONI e federali o di protocolli degli istituti scolastici all'interno dei quali si trova la palestra concessa operano di diritto, seppur sopraggiunte dopo la sottoscrizione, a seguito di semplice comunicazione scritta da parte del Comune concedente.

#### **ART. 2 - USO DELLE PALESTRE**

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare la palestra solo per le attività sportive programmate e assegnate dal Comune di Prato. Il Concessionario si impegna a rispettare il Regolamento comunale per gli impianti sportivi con particolare riferimento alle disposizioni e norme in materia di sicurezza e di igiene.

#### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO**

La concessione in uso e gestione degli spazi per l'anno sportivo 2024/2025 decorre dalla data di individuazione del concessionario e termina di norma il 31/08/2025. Il rapporto concessorio sarà costituito sull'impegnativa al rispetto del presente disciplinare resa in sede di presentazione della domanda e a fronte della comunicazione all'interessato del provvedimento di avvenuta concessione della palestra.

La stessa è comunque da intendersi prorogata di diritto fino ad avvenuta individuazione dei concessionari per la stagione sportiva 2025/26 se successiva alla data del 31/08/2025.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto, dei locali e delle pertinenze libere da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza salvo la normale usura.

Nessuna modifica all'immobile e alle attrezzature di proprietà del Comune di Prato può essere eseguita senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Per motivi di interesse pubblico il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso il rapporto di concessione.

#### **ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- Effettuare gli interventi di pulizia giornaliera della palestra, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima, limitatamente e conseguenti all'attività svolta dalle società sportive.
- Provvedere con propri collaboratori all'apertura e chiusura della palestra secondo gli orari stabiliti dall'UOC Servizi Sportivi; è fatto divieto di distribuzioni delle chiavi dell'impianto agli assegnatari degli spazi e di accedere alla palestra in orario scolastico.
- Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza della palestra e dei relativi accessi, dei locali e spazi annessi ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati.
- Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e ai soggetti espressamente autorizzati dall'UOC Servizi Sportivi.
- Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra.
- Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario d'apertura, in quanto il concessionario assume la qualifica di custode. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo

svolgimento delle attività vengono direttamente assunti dal Concessionario. La presenza del responsabile o delegato del Concessionario è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso e deve, comunque, essere garantita nella fase di apertura e chiusura in orario extra-scolastico.

- Vigilare affinché nella palestra non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate.
- Provvedere al controllo dell'efficienza della palestra, delle attrezzature fisse e dei relativi annessi all'inizio e alla fine di ogni giorno di utilizzo.
- Lasciare la palestra, al termine di ogni giorno di attività, nella condizione di perfetta funzionalità, garantendo una puntuale pulizia dei locali e dei servizi annessi, oltre ad un'adeguata manutenzione degli attrezzi, che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche.
- Non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto di concessione, con o senza corrispettivo, al di fuori dei soggetti autorizzati dall' UOC Servizi Sportivi.
- Segnalare tempestivamente mediante la segreteria della scuola oppure all'UOC Servizi Sportivi tramite mail [serviziosport@comune.prato.it](mailto:serviziosport@comune.prato.it) gli interventi di manutenzione occorrenti, così come previsto all'art. 16 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi che si rendessero necessari in conseguenza dell'uso del Concessionario, provvedendo direttamente ad effettuare quelli di minuta riparazione che non richiedono l'intervento di personale specializzato.
- Comunicare immediatamente per iscritto all'U.O.C. Servizi Sportivi i danni alle palestre, ai locali annessi, alle attrezzature riscontrati all'inizio o alla fine di ogni turno di attività.
- Non danneggiare né deteriorare in alcun modo i locali, le relative pertinenze, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, vigilando accuratamente negli orari di utilizzo della palestra;
- Nel caso in cui all'inizio di ogni turno di attività il Concessionario constati che parti o elementi della palestre, degli attrezzi o dell'impiantistica tecnologica dovessero risultare deteriorati, difettosi, guasti o ritenuti potenzialmente a rischio o motivo di pericolo, ha l'obbligo di mettere in sicurezza, inibire l'uso e garantire che nessun frequentatore della palestra entri in contatto con la parte o gli elementi ritenuti pericolosi. Identico obbligo è a carico del Concessionario nel caso in cui i problemi segnalati al precedente comma dovessero emergere nel corso o alla fine dell'attività giornaliera svolta nella palestra. Al fine di garantire l'incolumità di tutti i frequentatori della palestra il Concessionario, oltre agli adempimenti di cui sopra, deve tempestivamente informare l'UOC Servizi Sportivi e le altre società sportive che utilizzano la palestra. Nel caso in cui il Concessionario ometta tale segnalazione sarà ritenuto responsabile di eventuali danni subiti da cose o persone.
- Far rispettare l'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici dal D.L. 104/2013.
- Prendere atto che il Comune, previa tempestiva comunicazione, per esigenze di interesse pubblico potrà modificare gli orari di concessione della palestra ovvero disporre eventuali sospensioni temporanee senza che il concessionario abbia nulla a pretendere a titolo risarcitorio.
- Raccogliere e coordinare le richieste di utilizzo della palestra da parte delle singole società per le partite e gli eventi previsti nei giorni di sabato e domenica. La comunicazione delle attività del fine settimana deve essere trasmessa all'U.O.C. Servizi Sportivi almeno cinque giorni prima dell'evento. Comunicazioni tardive potrebbero comportare disservizi sulla funzionalità della palestra.
- Procurarsi presso i responsabili di tutte le società e gruppi sportivi ammessi in palestra una dichiarazione di responsabilità sulla idoneità fisico sanitaria degli atleti e sulla sottoscrizione di assicurazione personale contro gli infortuni.
- Il concessionario assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nell'utilizzazione delle attrezzature ed impianti assegnati. Informa i soggetti che saranno presenti durante l'attività in merito alle misure individuate ai fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento da tenere in caso di emergenza. L'impianto sportivo oggetto della presente concessione si intende assegnato esclusivamente in ordine alle attività sportive conformemente alla programmazione autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Ogni diversa utilizzazione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'U.O.C. Servizi Sportivi.

- La capienza complessiva dell'impianto è fissata complessivamente a 99 persone, ivi compresi atleti, allenatori, accompagnatori. È responsabilità del concessionario vigilare sul rispetto di detto limite.
- Il concessionario è obbligato a prendere visione della documentazione relativa alla gestione della sicurezza prevista dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposta dall'istituto scolastico in ottemperanza agli obblighi previsti in capo al D.L.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo, i propri collaboratori e le altre società che usano le palestre.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare il rapporto concessorio, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni a tutela dell'Ente.

#### **ART. 5 - TARIFFE D'USO E QUOTA DI CONTRIBUZIONE**

Il Concessionario riscuote le tariffe d'uso sugli impianti sportivi fissate dal Comune da parte di tutti gli assegnatari dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un corrispettivo pari al 30% del totale delle tariffe applicate per l'utilizzo degli spazi per l'intera stagione sportiva .

Tale corrispettivo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla trasmissione della nota di addebito da parte dell'U.O.C. Servizi Sportivi.

Il Concessionario segnala tempestivamente al Comune il mancato pagamento delle tariffe da parte dell'utilizzatore della palestra.

#### **ART. 6 – ANNULLAMENTO DI RICHIESTE DI SPAZI ASSEGNATI E/O MANCATO UTILIZZO SPAZI ASSEGNATI**

Il Concessionario è tenuto all'esazione della tariffa comunale per tutti gli spazi assegnati ancorché non utilizzati.

La tariffa non è dovuta se la comunicazione di mancato utilizzo perviene al Comune almeno tre giorni lavorativi antecedenti della data di riferimento.

In ogni caso tutte le richieste di annullamento da parte delle società utilizzatrici della palestra devono essere preventivamente condivise con il concessionario.

E' obbligo del concessionario vigilare sulla corrispondenza tra le attività programmate e quelle che effettivamente hanno luogo presso l'impianto ed a segnalare prontamente a questa UOC Servizi Sportivi le eventuali difformità. Analogamente è tenuto a segnalare ripetuti mancati utilizzi degli spazi assegnati.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA'**

Il concessionario in qualità di custode, deve svolgere il compito con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- aprire e chiudere correttamente la struttura, verificando, in sede di chiusura, l'assenza di persone all'interno;
- chiudere tutti i rubinetti;
- pulire l'area gioco e le pertinenze
- rimuovere i rifiuti dai cestini,
- spengere le luci e tutti i dispositivi elettronici di cui hanno la disponibilità;
- chiudere porte e finestre;
- inserire l'allarme dove presente.

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; è esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Comune per le conseguenze derivanti da usi difformi.

Il concessionario si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni a persone e cose che possano derivare dall'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando sia il Comune che il Dirigente scolastico cui fa capo la palestra da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario è chiamato a rispondere dei danni causati ai locali e/o alle attrezzature presenti sulla base degli accertamenti che verranno effettuati tra le parti.

## **ART. 8 - INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E PENALI**

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente disciplinare il Comune di Prato può applicare delle sanzioni quantificate tra un minimo di 100,00 € ed un massimo di 500,00 € in virtù della gravità dell'inadempienza, potranno essere sanzionati i seguenti comportamenti (elenco puramente esemplificativo e non vincolante): presenza di soggetti non autorizzati in orario scolastico, casi di mancata pulizia, casi di incuria ( luci accese, porte aperte e allarmi non inseriti, docce o rubinetti aperti), distribuzione delle chiavi e dei codici di allarme agli utilizzatori, danneggiamenti derivanti da uso improprio delle strutture e dei locali).

Le sanzioni dovranno essere precedute da una contestazione scritta, a cui il concessionario potrà opporre le proprie memorie e giustificazioni, accertato l'inadempimento saranno applicate le dovute sanzioni.

In caso di grave inadempimento il Comune potrà dichiarare la decadenza del Concessionario e la sospensione degli spazi, con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni.

## **ART. 9 – RAPPORTI CON LA SCUOLA**

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere rapporti corretti con la scuola di riferimento della palestra. In particolare è tenuto a rispettare i beni scolastici facenti parte della dotazione sportiva e gli arredi della scuola presenti in palestra, che questa detiene in qualità di consegnatario.

Il concessionario ha facoltà di instaurare accordi con gli istituti scolastici, per il quale il Comune risulta terzo ed estraneo.

## **Art. 10 – PRESIDIO MEDICI**

In orario extrascolastico, non possono essere utilizzati i presidi medici di proprietà scolastica (prodotti della cassetta del pronto soccorso) il concessionario deve garantire che tutti gli utilizzatori siano muniti di autonomi presidi di primo soccorso.

Il concessionario e gli utilizzatori dovranno allestire a proprie spese un punto defibrillatore presso la palestra richiesta in concessione accordandosi su forme di partecipazione all'acquisto, manutenzione e di utilizzo del presidio.

Il concessionario dovrà garantire che ciascun utilizzatore, nelle ore di proprio utilizzo assicuri la presenza di personale/collaboratori in possesso dell'adeguata formazione prevista per il primo soccorso compreso l'uso del defibrillatore.

## **ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia al “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi” ed alle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano, comunque, a definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero derivare dal presente disciplinare.

Qualora ciò non sia possibile, il foro competente alla risoluzione del contenzioso è il Tribunale di Prato.